



DIPARTIMENTO TERRITORIALE

Firenze, 20 agosto 2020

**OGGETTO:** D.Lgs 152/2006 e L.R. 10/2010 - Verifica di Assoggettabilità a VAS comprensiva di Studio di Incidenza del Programma comunale per l'istallazione di stazioni radio base per la telefonia mobile e assimilabili - Comune di Greve in Chianti.

**RAPPORTO ISTRUTTORIO.**

In riferimento al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS relativa all'oggetto si evidenzia quanto segue.

Il Comune di Greve in Chianti in qualità di Autorità Procedente ha trasmesso all'Ufficio P.O. Pianificazione Strategica della Direzione Progetti Strategici della Città Metropolitana di Firenze, che svolge la funzione di Autorità Competente, con nota Prot. 25811 del 01/07/2020 il documento preliminare comprensivo di uno studio di incidenza ai sensi dell'art. 73 ter della LR stessa e contenente le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente ad opera del programma in oggetto, dando in questo modo avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, in conformità ai disposti di cui all'art. 7 comma 1bis, lett. a) della L.R. 10/2010;

L'art. 73 ter della L.R. 10/2010 (Coordinamento tra VAS e valutazione di incidenza) che disciplina quanto segue:

- 1. Qualora sia necessario procedere alla valutazione di incidenza, tale valutazione deve essere effettuata nell'ambito del procedimento di VAS del piano o programma, secondo le modalità previste dall'articolo 87 della L.R. 30/2015.*
- 2. Nei casi di cui al comma 1, il rapporto ambientale deve essere accompagnato da uno studio di incidenza, contenente gli ulteriori e specifici elementi di conoscenza e di analisi previsti dall'allegato G del D.P.R. n. 357/1997 e la VAS dà atto degli esiti della valutazione di incidenza effettuata.*
- 3. L'autorità competente in materia di VAS esprime il parere motivato di cui all'articolo 26, previa acquisizione della valutazione di incidenza effettuata dalla struttura competente in base all'ordinamento dell'ente, oppure dall'autorità competente per la valutazione d'incidenza, individuata dall'articolo 87 della L.R. n. 30/2015, se non coincidente con l'autorità competente per la procedura di VAS. Qualora non sia individuata una diversa competenza, il parere motivato di cui all'articolo 26 è espresso anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza. L'informazione e la pubblicità effettuata ai sensi dell'articolo 28, danno specifica evidenza anche degli esiti dell'avvenuta integrazione procedurale fra VAS e valutazione di incidenza.*
- 4. Il coordinamento di cui ai commi 1 e 2, opera anche con riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità e alla procedura per la fase preliminare, limitatamente alle finalità proprie delle stesse.*

Palazzo Medici Riccardi  
1, via Cavour 50129 Firenze  
tel. 055. 2760076  
fax 055. 2760703  
davide.cadi@cittametropolitana.fi.it  
www.cittametropolitana.fi.it

DIREZIONE  
PROGETTI STRATEGICI



La proposta in oggetto rientra fra quelle per le quali è possibile effettuare la preliminare verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 10/2010, atteso che ricorrono le condizioni di cui alle lett. a) e b) del comma 3.

Il documento preliminare è stato trasmesso dallo scrivente ufficio con nota prot. n. 27127 del 08/07/2020 ai seguenti soggetti che in collaborazione con l'Autorità Procedente si è ritenuto di consultare: Regione Toscana Settore Valutazione Impatto Ambientale - Valutazione Ambientale Strategica - Opere pubbliche di interesse strategico regionale; Regione Toscana Settore Tutela della Natura e del Mare; Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana; AUSL Toscana Centro - Dipartimento Prevenzione; Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per la Toscana; Sovrintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato; Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale; Autorità Idrica Toscana; Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno; ATO Toscana Centro; ATO 3 Medio Valdarno; Comune di Barberino Tavarnelle; Comune di Impruneta; Comune di Radda in Chianti; Comune di Figline e Incisa Valdarno; Comune di San Casciano V.P.; Comune di Castellina in Chianti; Comune di Cavriglia; Comune di Bagno a Ripoli; Comune di Rignano S.A.

Nel termine di trenta giorni dal ricevimento del documento preliminare risultano pervenuti contributi trasmessi da: Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (prot. n. 32394 del 06-08-2020); Autorità di Bacino (prot. n. 32292 del 05-08-2020); Publiacqua (prot. n. 33151 del 10-08-2020); Regione Toscana Settore Tutela della Natura e del Mare (prot. n. 32383 del 06-08-2020); Regione Toscana Settore Servizi Pubblici locali, Energia e Inquinamenti (prot. n. 32384 del 06-08-2020); MIBACT (prot. n. 32057 del 05-08-2020);

Risultano degni di nota i contributi pervenuti da

- **Regione Toscana Settore Servizi Pubblici locali, Energia e Inquinamenti (prot. n. 32384 del 06-08-2020)**, che raccomanda nella valutazione del co-siting sui siti esistenti, il confronto (se non già effettuato) delle simulazioni dei livelli di campo elettromagnetico con i valori di campo presente a disposizione di Arpat relativi alle valutazioni dell'irradiazione degli impianti esistenti;
- **Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (prot. n. 32394 del 06-08-2020)**, che evidenzia quanto segue:  
*Le valutazioni generali riportate nel documento esaminato permettono di affermare che il programma comunale per l'installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile e assimilabili del Comune di Greve in Chianti non determina nel suo complesso un impatto elettromagnetico e acustico critico. Peraltro tale impatto, per le caratteristiche degli impianti cui si riferisce, ha carattere di forte prevedibilità, sia spaziale che temporale: la struttura cellulare della rete implica che l'impatto elettromagnetico (ed eventualmente acustico) rimane localizzato e pertanto – come previsto dalla norme in materia, D.Lgs 259/03 - potrà essere valutato preventivamente ed in modo accurato nella fase di autorizzazione dei singoli progetti.*
- **Regione Toscana Settore Tutela della Natura e del Mare (prot. n. 32383 del 06-08-**

2020), che evidenzia quanto segue:

*lo studio d'incidenza non tiene conto dei numerosi studi scientifici pubblicati riguardanti i possibili impatti su svariati taxa, sia animali che vegetali, che comproverebbero la riduzione del successo riproduttivo e il peggioramento delle condizioni di salute degli organismi selvatici, imputabili alla loro esposizione prolungata a onde elettromagnetiche; onde verificare l'assenza di perturbazioni a carico delle specie animali protette che non abbiano abitudine di rifugiarsi in tane sotterranee, conviene attuare un monitoraggio ante operam, in corso d'opera, e post operam;*

Pertanto esprime la seguente valutazione, effettuata in base alle informazioni fornite: *è possibile concludere in maniera oggettiva che le incidenze rilevabili sono da considerarsi non significative, a condizione che, in sede di attuazione del programma di cui in oggetto, le Ditte interessate a installare gli impianti di ricetrasmisione, previsti nello stesso programma, limitatamente all'ambito del Sito IT5190002 e suo intorno, per un raggio di 500 m, presentino uno studio d'incidenza che preveda un monitoraggio, a carico di specie animali protette che non abbiano abitudine di rifugiarsi in tane sotterranee, secondo le specifiche di cui al richiamato manuale ISPRA n. 141 del 2016, ovvero secondo le tecniche di rilevamento più comuni in ambito scientifico:*

- impegnando un anno di campionamento per ciascuna delle fasi ante operam e in corso d'opera, e tre anni per quella post operam (quest'ultima intesa posteriore all'entrata in funzione dell'impianto con emissione di onde elettromagnetiche);*
  - adottando, per specie eventualmente non indicate nel suddetto manuale, metodologie, tempistiche, sforzi di campionamento e indici di abbondanza riferibili al taxon più prossimo, e comunque impegnando i rispettivi periodi riproduttivi al fine di verificarne il successo riproduttivo;*
  - contemplando, per ciascuna specie protetta rinvenuta nel raggio di 500 m da ciascun impianto considerato, un'elaborazione statistica che verifichi l'assenza di perturbazioni significative, possibilmente anche a riguardo del successo riproduttivo.*
- **MIBACT (prot. n. 32057 del 05-08-2020)**, che raccomanda una verifica con la cartografia comunale del rischio archeologico adottata con D.C.C. n. 22 del 27-02-2020;

Ai fini istruttori, nonché a seguito di quanto emerso dai soggetti e autorità ambientali coinvolti nel procedimento, si riporta la seguente checklist che prende in considerazione gli impatti (nullo 😊; non significativo 😐; significativo 😞) relativi ai criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi individuati nell'allegato 1 della L.R. 10/2010 e che sembra non determinare per la proposta in oggetto, caratterizzata da scala di dettaglio urbanistico/strategico, l'insorgenza di impatti ambientali significativi:

1. Caratteristiche del piano o programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi	
- in quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;	😊
- in quale misura il piano o programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;	😊

- la pertinenza del piano o programma per l'integrazione delle condizioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;	☺
- problemi ambientali relativi al piano o programma: <b>(elettromagnetismo)</b>	☹
- la rilevanza del piano o programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o della protezione delle acque);	☺
<b>2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:</b>	
- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;	☺
- carattere cumulativo degli impatti;	☹
- natura transfrontaliera degli impatti;	☺
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);	☹
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);	☺
<b>Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:</b>	
- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;	☹
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;	☹
- dell'utilizzo intensivo del suolo;	☺
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale;	☺

## CONCLUSIONI

Per tutto quanto sopra si ritiene che la proposta in oggetto non comporti impatti significativi sull'ambiente e pertanto si suggerisce possa essere escluso dal procedimento di VAS di cui all'art. 23 e seguenti della L.R. 10/2010 nel rispetto della seguente prescrizione [A]:

**A)** in sede di attuazione del programma di cui in oggetto, le Ditte interessate a nuove installazioni di impianti di ricetrasmisione previsti nello stesso programma, limitatamente all'ambito del Sito IT5190002 e suo intorno per un raggio di 500 m, dovranno presentare uno studio d'incidenza che preveda un monitoraggio, a carico di specie animali protette che non abbiano abitudine di rifugiarsi in tane sotterranee, secondo le specifiche di cui al richiamato manuale ISPRA n. 141 del 2016, ovvero secondo le tecniche di rilevamento più comuni in ambito scientifico:

- impegnando un anno di campionamento per ciascuna delle fasi ante operam e in corso d'opera, e tre anni per quella post operam (quest'ultima intesa posteriore all'entrata in funzione dell'impianto con emissione di onde elettromagnetiche);
- adottando, per specie eventualmente non indicate nel suddetto manuale, metodologie, tempistiche, sforzi di campionamento e indici di abbondanza riferibili al taxon più prossimo, e comunque impegnando i rispettivi periodi riproduttivi al fine di verificarne il successo riproduttivo;



- contemplando, per ciascuna specie protetta rinvenuta nel raggio di 500 m da ciascun impianto considerato, un'elaborazione statistica che verifichi l'assenza di perturbazioni significative, possibilmente anche a riguardo del successo riproduttivo.

Si forniscono inoltre le seguenti raccomandazioni [B) e C]):

- B)** Si raccomanda nella valutazione del co-siting sui siti esistenti, il confronto (se non già effettuato) delle simulazioni dei livelli di campo elettromagnetico con i valori di campo presente a disposizione di Arpat relativi alle valutazioni dell'irradiazione degli impianti esistenti;
- C)** Si raccomanda una verifica con la cartografia comunale del rischio archeologico adottata con D.C.C. n. 22 del 27-02-2020;

Si fa presente infine che i contributi pervenuti da:

- Autorità di Bacino (prot. n. 32292 del 05-08-2020);
- Publiacqua (prot. n. 33151 del 10-08-2020);

possono essere apprezzati come un "vademecum" sul rispetto della disciplina di carattere ambientale, nonché come una serie di raccomandazioni da tenere in considerazione nel complesso processo di "governo del territorio", da applicarsi non necessariamente e/o non esclusivamente nella fase di formazione del programma in oggetto ma anche nelle successive fasi. Si invita l'Autorità Procedente a considerare come utile riferimento quanto in essi contenuto.

Il Responsabile del Procedimento  
Arch. Davide Cardi

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**